

Causa C-303/98

Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap)
contro
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana)

«Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 93/104/CE — Ambito di applicazione — Medici di unità di pronto soccorso — Durata media del lavoro — Inclusione del tempo delle permanenze — Lavoratori notturni e lavoratori turnisti»

Conclusioni dell'avvocato generale A. Saggio, presentate il 16 dicembre
1999 I-7968
Sentenza della Corte 3 ottobre 2000 I-7997

Massime della sentenza

1. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Campo di applicazione — Medici delle unità di pronto soccorso — Inclusione (Direttiva del Consiglio 89/391, art. 2, nn. 1 e 2; direttiva del Consiglio 93/104, art. 1, n. 3)*

2. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Mancanza di provvedimenti espressi di trasposizione — Deroghe previste dall'art. 17 — Applicabilità*
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 17)
3. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Orario di lavoro — Nozione — Medici delle unità di pronto soccorso — Periodo di servizio di guardia — Inclusione*
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 2, punto 1)
4. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Lavoro notturno — Nozione — Applicazione ai medici di centri ospedalieri pubblici, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto pubblico, della normativa in materia di lavoro notturno dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato*
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 2, punto 4)
5. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Lavoro a turni — Nozione*
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 2, punti 5 e 6)
6. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Durata massima settimanale del lavoro — Deroga — Carattere incondizionato e preciso*
(Direttiva del Consiglio 93/104, artt. 16, punto 2, e 17, nn. 2 e 4)
7. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Durata massima settimanale del lavoro — Deroga — Consenso del lavoratore*
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 18, n. 1, lett. b), sub i)

1. Tanto dall'oggetto della direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quanto dal dettato del suo art. 2, n. 1, emerge che il suo campo di applicazione dev'essere

inteso in modo ampio e che le relative eccezioni, ivi comprese quelle di cui al suo art. 2, n. 2, relativo a talune attività specifiche del pubblico impiego destinate ad assicurare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, indispensabili al buon funzionamento della vita

sociale, devono essere interpretate in senso restrittivo.

delle unità di pronto soccorso, essa soddisfi le condizioni di cui all'art. 17 della direttiva 93/104.

Un'attività come quella dei medici delle unità di pronto soccorso che esercitano le loro attività in un ambito che li collega al settore pubblico, che, in condizioni normali, non può essere assimilata alle attività cui fa riferimento l'art. 2, n. 2, della direttiva 89/391 e che non rientra nemmeno in una delle eccezioni previste all'art. 1, n. 3, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, rientra nel campo di applicazione delle dette direttive.

(v. punti 43-45 e dispositivo 2)

(v. punti 33-41 e dispositivo 1)

3. Il periodo di servizio di guardia che svolgono i medici delle unità di pronto soccorso, secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario, dev'essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro e, se del caso, come lavoro straordinario ai sensi della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Per quanto concerne il servizio di guardia secondo il sistema per cui i medici debbono essere reperibili in permanenza, solo il tempo connesso alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere considerato rientrante nell'orario di lavoro.

2. Qualora, anche in mancanza di provvedimenti espressi di trasposizione della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la normativa nazionale applicabile ad una determinata attività rispetti le condizioni di cui all'art. 17 della detta direttiva, che permette di derogare ai suoi artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 16 per via legislativa, regolamentare e amministrativa, o anche mediante contratti collettivi e accordi conclusi fra le parti sociali, tale normativa è conforme alla direttiva. Conseguentemente, il giudice nazionale può applicare la sua normativa nazionale nei limiti in cui, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività dei medici

(v. punto 52 e dispositivo 3)

4. I medici delle unità di pronto soccorso che provvedono ad effettuare servizi di guardia ad intervalli regolari durante la notte non possono essere considerati lavoratori notturni ai sensi dell'art. 2, punto 4, lett. a), della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in forza del solo art. 2, punto 4, lett. b), della stessa, qualora lo Stato membro non

abbia adottato alcuna decisione ai sensi di quest'ultima norma. La questione se la normativa nazionale sul lavoro notturno dei lavoratori soggetti ad un rapporto di diritto privato possa applicarsi ai medici delle unità di pronto soccorso, soggetti ad un rapporto di diritto pubblico, è una questione che spetta al giudice nazionale risolvere ai sensi del diritto interno.

(v. punti 55-58 e dispositivo 4)

5. Il lavoro svolto dai medici delle unità di pronto soccorso durante l'orario di guardia, che è organizzato in base all'occupazione successiva dei lavoratori negli stessi posti di lavoro, secondo un ritmo rotativo che comporta per loro la necessità di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane, costituisce un lavoro a turni e tali medici sono lavoratori a turni ai sensi dell'art. 2, punti 5 e 6, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

(v. punti 62, 64 e dispositivo 5)

6. Anche se l'art. 16, punto 2, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che fornisce agli Stati membri la facoltà di prevedere, per l'applicazione dell'art. 6 della stessa, che riguarda la durata massima settimanale del lavoro, un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi, e l'art. 17, n. 2, punto 2.1, lett. c), sub i), della detta direttiva, che prevede che gli Stati membri possano derogare all'art. 16, punto 2, per le attività caratterizzate dalla necessità di provvedere alla continuità del servizio o della produzione, lasciano agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, tale circostanza non incide sul carattere preciso e incondizionato di tali disposizioni. Infatti, risulta dal dettato dell'art. 17, n. 4, della direttiva 93/104 che il periodo di riferimento non può in alcun caso oltrepassare i dodici mesi. Ne deriva che il detto margine di discrezionalità non esclude che sia possibile determinare i diritti a una tutela minima che deve in ogni caso essere applicata.

Conseguentemente, in mancanza di disposizioni nazionali che traspongano l'art. 16, punto 2, della direttiva 93/104 oppure, se del caso, che adottino espressamente una delle deroghe previste dall'art. 17, nn. 2, 3 e 4, di essa, tali disposizioni possono essere interpretate come aventi effetto diretto e, pertanto, attribuiscono ai singoli un diritto a che il periodo di riferimento per l'attuazione della durata massima

settimanale del loro lavoro non superi i dodici mesi.

(v. punti 66-70 e dispositivo 6)

7. Come risulta dalla formulazione dell'art. 18, n. 1, lett. b), sub i), primo trattino, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che permette agli

Stati membri di non applicare l'art. 6 di detta direttiva, relativo alla durata massima settimanale del lavoro, questa disposizione richiede il consenso individuale del lavoratore. Pertanto, il consenso espresso dalla parte sindacale nell'ambito di un contratto o di un accordo collettivo non equivale a quello dato dal lavoratore medesimo.

(v. punti 72-74 e dispositivo 7)